

Comune di Sabbio Chiese

Provincia di Brescia

Rep.n. *1493*

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

L'anno *Duemilanove*, il giorno **quindici** del mese di **Gennaio**, nella sede municipale di Via Caduti n.1, sono presenti:

- Il Sign. **Bollani Rinaldo** – *Sindaco del Comune di Sabbio Chiese*, nato a Sabbio Chiese il 16.05.1955 e residente per la carica in Via Caduti n.1, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Sabbio Chiese che rappresenta in virtù dell'art. 20, c.6, n.1 dello Statuto Comunale, Cod.Fiscale n 00735630170, di seguito denominato **locatore**;
 - Il Sign. **Galvani Giorgio** nato a Salò il 17.11.1960 e residente a Sabbio Chiese in Via San Giovanni n. 11, Codice Fiscale n GLVGRG60S17H717N, di seguito denominato **conduttore**;
- Vista* la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18.08.2008:

Tra le Parti si conviene

Il presente contratto di locazione:

Art.1 – Il locatore concede in locazione, ad uso non abitativo, al conduttore l'immobile di Via Caduti n.1, al piano terreno del palazzo municipale.

Art.2 – Il bene immobile è costituito dai seguenti locali:

- ⇒ una sala di attesa di mq. 23 circa;
- ⇒ un locale di mq. 22,00;
- ⇒ n.1 servizio di mq. 5,5 attrezzato per disabili

Art.3 – L'immobile sarà adibito ad uso attività di **ambulatorio medico** la cui destinazione non può essere modificata.

Art.4 – Il contratto di locazione avrà la durata, a norma dell'art.27, comma 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di anni sei (6) con decorrenza dal giorno **01.11.2008** e si rinnoverà tacitamente se nessuna delle parti comunicò all'altra la sua volontà di disdetta con lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza (art.28 legge n.392/78).

Art.5 – Il canone annuo di locazione viene fissato in **€ 2.520,00** da versarsi attraverso n 12 rate di **€ 210,00** ciascuna entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese da versarsi per cassa, previo ordinativo di incasso, presso la tesoreria comunale.

Il canone sarà aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT.

Art.6 – E' facoltà del locatore, alla prima scadenza, di esercitare il diniego della rinnovazione del contratto sulla base dei motivi di cui all'art.29 della legge n.392/78, mediante un preavviso da comunicare con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Art.7 – Tutte le spese relative alle riparazioni di piccola manutenzione sono, ai sensi dell'art. 1609 del codice civile, a carico del conduttore; nel caso in cui l'immobile necessitasse di riparazioni urgenti, il conduttore è tenuto ad avvisare tempestivamente il locatore e può, in caso di omissione del locatore, eseguirle lui stesso, salvo il rimborso di cui all'art.1577 del c.c., delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.8 – Il conduttore dichiara di aver preso conoscenza e visione dell'immobile e di averlo trovato pienamente rispondente alle proprie esigenze, privo di difetti di alcun genere e quindi in ottimo stato manutentivo, egli si obbliga, peraltro a restituirlo nello stesso stato ottimale in cui lo ha ricevuto.

Art.9 - Il conduttore è tenuto ad astenersi dall'apportare qualsiasi miglioramento o modifica senza l'autorizzazione scritta del locatore.

Art.10- Ai sensi dell'art.1626 del c.c. il mancato pagamento di n. tre mensilità, comporta la rescissione del contratto *per insolvenza dell'affittuario*.

Art.11- Per quanto concerne gli oneri accessori: spese di pulizia, riscaldamento, acqua, luce e varie, si stabilisce che sono a carico dell'Ente;

Art.12- Nel caso in cui il locatore voglia alienare il bene, il conduttore ha diritto di prelazione.

Art.13- Le spese di registrazione della presente scrittura sono a carico del locatore;



Art.14 - Per quanto non espressamente previsto si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale

Letto, approvato e sottoscritto

IL LOCATORE


Il Sindaco

Bollani Rinaldo




IL CONDUTTORE

Galvani Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Rosa Correnti)



Registrato a SALO
il 03/02/09 al n. 2
S. 2

PIANTA PIANO TERRA

AMBULATORIO DOTT GALVANI GIORGIO

